

## 6.5.2000 STATUTO NONPROFITLAB

### Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita NONPROFITLAB, Associazione degli Studenti e dei Laureati in Economia delle Imprese Cooperative e Organizzazioni Nonprofit dell'università di Bologna, sede di Forlì.

### Articolo 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in Forlì. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi locali in altre città.  
2. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto

### Articolo 3 - SCOPO

1. L'Associazione, apartitica, aconfessionale, a carattere democratico, senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di solidarietà umana e di democrazia, si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere e realizzare ogni iniziativa utile a favorire il percorso universitario e a rendere più completa la formazione dei laureandi e la professionalità dei laureati favorendo i collegamenti tra percorsi formativi ed attività lavorative;
- favorire l'incontro e il confronto fra studenti, docenti e gli altri organi della facoltà con la finalità di rendere più efficiente ed efficace l'insegnamento;
- costruire una rete di relazioni utili durante gli anni universitari e che si sviluppino successivamente durante la vita professionale;
- promuovere e realizzare iniziative volte alla promozione della cultura della cooperazione, della solidarietà e del nonprofit anche attraverso dibattiti, seminari, convegni, attività didattico-formative.

2. L'Associazione svolge ogni attività idonea al raggiungimento delle sue finalità.

### Articolo 4 – DURATA

1. L'Associazione ha durata fino al 31.12.2025.

### Articolo 5 – SOCI

1. Sono soci fondatori le persone fisiche che, letto ed approvato lo Statuto, sottoscriveranno l'atto di Costituzione dell'Associazione.  
2. Possono essere soci ordinari gli studenti e i laureati della facoltà, e quanti, persone fisiche o giuridiche, sono interessati a diffondere i principi della cultura nonprofit e della solidarietà.  
3. Su proposta del Consiglio Direttivo e con deliberazione dell'Assemblea, possono essere nominati soci onorari coloro che si siano distinti per meriti particolari.

### Articolo 6 – CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.  
2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.  
3. Il segretario provvede al tesseramento degli associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

### Art. 7 – CRITERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI

1. La qualità di Socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota annuale.

2. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.  
3. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Per gravi motivi l'esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.  
4. Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### Articolo 8 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- versare la quota associativa.

2. I soci onorari sono esonerati dall'obbligo del versamento della quota associativa.  
3. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative.

### Articolo 9 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- b) contributi di privati, dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### **Articolo 10 – BILANCIO**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Nello stesso termine va altresì approvato il bilancio preventivo.

#### **Articolo 11 - ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
3. Ai titolari delle cariche e a quanti svolgono incarichi per conto dell'associazione spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nei limiti e nelle forme stabiliti da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

#### **Articolo 12 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea, costituita dall'universalità dei soci, può essere ordinaria o straordinaria.
  2. L'Assemblea può tenersi in prima od in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo tra le due convocazioni.
  3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, per il giorno, l'ora ed il luogo indicati nella lettera di convocazione.
- La convocazione è inviata, mediante comunicazione scritta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, deve recare l'ordine del giorno e può essere inviata anche a mezzo posta elettronica.
- L'Assemblea ordinaria o straordinaria, è convocata anche quando ne fa richiesta almeno un quinto dei soci o il Revisore contabile.

#### **Articolo 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) elegge il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei componenti;
  - b) elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
  - c) nomina i soci onorari;
  - d) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
  - e) decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

#### **Articolo 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea straordinaria delibera su:
  - a) modifiche dello Statuto;
  - b) scioglimento dell'Associazione e relative modalità.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un quinto dei soci.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la presenza di almeno un quarto dei soci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei votanti.

#### **Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dalla Assemblea.
2. I consiglieri durano in carica un anno e possono essere rieletti.
3. Il componente il Consiglio Direttivo che resta assente dalle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
4. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare membri in numero corrispondente a non più di un terzo del Consiglio, i membri mancanti possono essere cooptati dal Consiglio stesso e durano in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.
5. Se viene meno più di un terzo dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo nomina fra i membri elettivi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e, inoltre, può attribuire eventuali deleghe ed incarichi speciali a propri membri.
7. Il Consiglio Direttivo è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, eccettuati solo quelli riservati dallo Statuto alla Assemblea e al Revisore dei conti.
8. Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:
  - a) elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
  - b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) attivare la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine della Associazione;
  - d) predisporre i progetti dei bilanci consuntivi e preventivi
  - e) proporre l'ammontare annuo delle quote associative;
  - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno.

9. Il Consiglio direttivo, su ordine del giorno specifico, ha facoltà di deliberare con voto trasmesso per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato ai verbali.

10. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il Consiglio Direttivo può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 16 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o del Revisore dei conti.
2. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato anche a mezzo posta elettronica almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 17 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione, ne promuove e coordina l'attività, dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere.
2. E' legittimato altresì ad adottare i provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio Direttivo.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Articolo 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Revisore dei conti e il Revisore supplente sono nominati dall'Assemblea, durano in carica un anno e sono rieleggibili.
2. Al Revisore compete di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione riferendo alla Assemblea sui progetti di bilancio.
3. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
4. Il Revisore supplente subentra in caso di dimissioni del Revisore effettivo.

#### **Articolo 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

*1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.*

#### **Articolo 20 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è alimentato dalle risorse economiche di cui all'art. 9 pervenute a titolo legittimo.

#### **Articolo 21 POSSIBILITA' DI ASSOCIARSI**

1. L'Associazione ha la possibilità di associarsi ad altre associazioni e/o enti aventi scopi sociali simili, affini e/o complementari a quelli dell'Associazione.
2. E' compito del Consiglio Direttivo deliberare in proposito.

#### **Articolo 22 - SCIOGLIMENTO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 14.
2. In tale eventualità, il patrimonio sociale viene devoluto ad altri enti o associazioni senza fini di lucro aventi scopi analoghi che verranno individuati dalla Assemblea straordinaria, ovvero a fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 23 - RINVIO**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.